

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 5 ed esente da imposta di registro ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 3



## **STATUTO**

### **Art. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE –NATURA**

1 – L'Associazione è denominata **“SFC SCHOOL FOR CHILDREN”** – Organizzazione di Volontariato con sede legale in Milano ed è di seguito detta “Associazione”.

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017

2 – L'Associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.

3 – L'Associazione si ispira a principi cristiani, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apolitica ed apartitica ed opera senza fare discriminazioni di alcun genere tra gli esseri umani.

4 – I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

5 – l'Associazione opera sul territorio nazionale e internazionale.

6 – Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

### **Art. 2 – SCOPI**

1 – L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori dell'istruzione e della formazione scolastica permettendo, in particolare, ai bambini poveri di qualsiasi nazionalità e religione, sia in Italia che all'estero, di ricevere un'educazione raggiungendo la formazione scolastica commisurata alle loro capacità attraverso la frequenza presso scuole pubbliche e private.

Onde pervenire a tale scopo l'Associazione

a) si impegna a garantire le condizioni minime indispensabili necessarie alla regolare frequenza scolastica dei bambini;

b) interviene in caso di emergenze sanitarie, prendendosi cura dei bambini;

c) fornisce alle famiglie particolarmente disagiate un aiuto minimo indispensabile con la possibilità che i bambini vengano accolti in scuole con convitto;

d) si impegna, inoltre, direttamente o in collaborazione con altre organizzazioni o referenti locali, alla realizzazione di progetti specifici e strutture scolastiche.

2 – L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale fra quelle elencate all'art. 5 del D. Lgs 117/17 :

a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modifiche ed integrazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 5 ed esente da imposta di registro ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 3

- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

3 – Le attività di interesse generale sono svolte in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ( o delle persone aderenti agli enti associati)

4 - L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

### **Art. 3 – ORGANI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- l'Organo di Controllo

### **Art. 4 – SOCI**

Sono soci dell'Associazione le persone che ne fanno richiesta integralmente accettando il presente Statuto e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo. Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore a quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs 117/17.

1 – I soci non possono avere rapporti di carattere economico di nessun tipo con l'Associazione, tranne i rimborsi spese secondo quanto previsto dalle norme in vigore e dai regolamenti interni dell'Associazione.

2 – Possono aderire all'Associazione altre Odv ed anche altri tipi di ETS nei limiti previsti dalla legge. La durata dell'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

3 – Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

4 – Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto senza ritardo e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

5 – L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30(trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati senza

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 5 ed esente da imposta di registro ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 3

ritardo.

6 – L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento: l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante dovrà essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

7 – Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

## **Art.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1 – I soci hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona incaricata dal Consiglio Direttivo.

2 – L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della delibera del Consiglio Direttivo che approva la loro ammissione a soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

3 – I soci hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, sia verso l'esterno che nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea.

4 – Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

5 - Tutte le prestazioni fornite all'Associazione dai soci sono a titolo gratuito.

## **Art. 6 – REVOCHE DALL'ASSOCIAZIONE**

1 – I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per morte;
- per dimissioni volontarie, che possono essere date in qualunque momento in forma scritta e che hanno validità immediata dal momento della ricezione da parte dell'Associazione;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di gravi motivi, quali, ad esempio, comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 5 ed esente da imposta di registro ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 3

violazioni degli obblighi statuari, regolamentari e delle deliberazioni degli organi sociali, aver arrecato all'Associazione danni materiali o di immagine oppure per mancato pagamento della quota associativa annuale. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi. Contro la decisione il socio può ricorrere all'Assemblea dei soci, che decide in via definitiva.

2 - Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

## **Art. 7 – VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

1 – I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività a favore della stessa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2 – Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 117/17, non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

3 – L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4 – L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti e dal Consiglio Direttivo.

5 – La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente a cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6 – Ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D. Lgs 117/17, le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale e al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.

7 – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

## **Art. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

1 – L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

2 – Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.

3 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4 – In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e con la

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 5 ed esente da imposta di registro ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 3

presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

5 – Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

6 – Quando previsto e purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, in conformità alle modalità operative definite dal Consiglio Direttivo, è possibile partecipare all'Assemblea mediante videoconferenza; in tal caso le votazioni possono essere effettuate anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica.

7 – L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

8 – Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da un organo sociale o da almeno dieci soci. Per modificare lo Statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9 – Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

10 – L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in ultima istanza sull'esclusione degli associati; la decisione è inappellabile;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

## **Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 1- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) eletti tra i soci. Il Consiglio Direttivo può invitare altre persone a partecipare alle riunioni in qualità di esperti, con potere di esprimere pareri consultivi. In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo può nominare il primo dei non eletti in sostituzione.
- 2- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Eventuali limiti a detti poteri saranno comunicati al Registro Unico del Terzo Settore.
- 3- Il Consiglio Direttivo viene convocato per la sua prima volta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, dal più anziano di età. Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 5 ed esente da imposta di registro ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 3

tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

- 4- Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno sei volte l'anno e quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.
- 5- In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6- Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
  - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - eleggere il Presidente;
  - nominare il Vice-Presidente;
  - nominare il Segretario;
  - nominare e revocare il Direttore, determinandone le mansioni, la qualifica ed il compenso eventuale;
  - designare commissioni di studio e/o organismi consultivi i cui membri possono essere esterni al Consiglio Direttivo stesso;
  - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
  - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Il Segretario all'interno del Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
  - provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
  - provvedere al disbrigo della corrispondenza;
  - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

## **Art. 10 – PRESIDENTE**

- 1- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2- Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
- 3- Il Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 4- In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 5- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

## **Art. 11 – ORGANO DI CONTROLLO**

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 5 ed esente da imposta di registro ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 3

- 1- L'Organo di Controllo è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il suo Presidente.
- 2- I membri dell'Organo di Controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
- 3- I compiti dell'Organo di Controllo sono:
  - vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto;
  - vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
  - esercitare il controllo contabile;
  - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
  - esaminare la proposta di bilancio preventivo e consuntivo, accertando che siano stati redatti in conformità alle norme vigenti e redigendo apposita relazione;
  - effettuare verifiche di cassa.
- 4- Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti nelle modalità previste dall'art. 12 del presente Statuto.
- 5- L'Organo di Controllo delibera a maggioranza semplice.
- 6- L'Organo di Controllo riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
- 7- L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I suoi membri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo

## **Art. 12 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1. Quando richiesto per legge, oppure per decisione autonoma, il Consiglio Direttivo nomina un Revisore Legale dei Conti tra i soggetti abilitati in base alle leggi vigenti, non necessariamente fra gli associati, con il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
2. Il Revisore Legale dei Conti esercita le funzioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/17, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altri ruoli all'interno dell'Associazione.
3. Il Revisore Legale dei Conti redige un rapporto della sua attività, che viene sottoposto all'Assemblea ed entra a far parte dei documenti dell'Associazione.

## **Art.13 – CARICHE SOCIALI**

- 1- Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
- 2- Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 5 ed esente da imposta di registro ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 3

- 3- Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono con gli organi che le hanno effettuate.

## **Art. 14 – RISORSE ECONOMICHE**

1 – L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- bandi di enti privati o pubblici;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, i cui proventi sono utilizzati interamente per i fini istituzionali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

2. Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del Presidente o di persona da lui delegata.

## **Art. 15 – BILANCIO**

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio d'esercizio secondo le normative vigenti, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Consiglio Direttivo procede altresì alla redazione della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. La relazione di missione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 2 par. 4 del presente Statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
5. Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei tre giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni socio, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
6. Nel caso le entrate superino l'ammontare previsto dalla legge, o per libera scelta, verrà redatto un bilancio sociale secondo le norme vigenti.
7. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

## **Art. 16 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Atto esente da imposta di bollo ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 5 ed esente da imposta di registro ai sensi del decreto legislativo 117/2017 articolo 82 comma 3

2. E' vietata qualunque distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.
3. Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art.17 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Le proposte di scioglimento dell'Associazione possono essere presentate all'Assemblea da un organo sociale o da almeno dieci soci.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento, nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel Caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 18 – NORME FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

**Firma**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. ...', written over a light blue horizontal line.